



Comune di Opera

Città Metropolitana di Milano



Ordinanza n. 11 del 30 aprile 2020.

Prot. 8715

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 50 E 54 DEL D. LGS. 267/2000: ULTERIORI MISURE PIÙ RESTRITTIVE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 VALIDE FINO AL 17 MAGGIO 2020.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Atteso che a seguito della diffusione sul territorio italiano del contagio da COVID 19 sono stati assunti diversi provvedimenti urgenti, in rapida successione, al fine di contenere l'emergenza sanitaria e contrastare l'epidemia;

Visti:

- il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n.79 del 25/03/2020;
- il D.P.C.M. 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella GU Serie Generale n. 97 del 11/04/2020;
- il D.P.C.M. 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella GU Serie Generale n. 108 del 27/04/2020;

Atteso che le ultime disposizioni governative, valide fino al 17 maggio 2020, confermano il prioritario obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone, nonché quello di evitare occasioni indiscriminate di contatti interpersonali, foriere di potenziale contagio;

Considerato che la situazione in cui versa la Regione Lombardia registra un livello di diffusione dell'epidemia ancora allarmante, ancorché in decrescita, il che impone a titolo prudenziale la prosecuzione di misure idonee a mantenere il distanziamento sociale e a limitare le occasioni di contagio, tenuto conto delle gravissime ed irreparabili conseguenze collegate all'incremento dei casi di positività e del conseguente rischio di paralisi dell'assistenza sanitaria;

Ritenuto pertanto necessario disporre l'introduzione di misure più restrittive rispetto a quelle previste per l'intero territorio nazionale, atte a tutelare la salute pubblica;

Dato atto che le misure previste con la presente ordinanza sono coerenti con l'art. 3 comma 2 del citato D.L. 19/2020 e sono conformi a quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lettere d) ed e) del citato DPCM del 26 aprile 2020;

Vista la nota della Prefettura di Milano del 29 aprile 2020 (prot. n. 15.5/2020-002596.Gab) con la quale vengono fornite indicazioni ministeriali in merito alla applicazione del citato DPCM del 26 aprile 2020, fatta salva l'adozione di eventuale ordinanza regionale della Lombardia;

Richiamata la precedente ordinanza sindacale n. 9 del 3 aprile 2020, con cui sono state disposte misure più restrittive in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19, valide fino al 30 aprile 2020;

Richiamata l'ordinanza regionale n. 528 dell'11 aprile 2020 che a sua volta introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19, valide fino al 3 maggio 2020;

Vista la nota del Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria – ufficio 4 dell'8 aprile 2020, recante indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione, ed in particolare la lettera G) relativa ai cimiteri;

Richiamata la precedente ordinanza n. 10 del 4 aprile 2020 con cui fino al 30 aprile 2020 veniva disposta la chiusura al pubblico del cimitero comunale;

Ritenuto di adottare ulteriori misure più restrittive in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 valide dal 1° maggio e fino al 17 maggio 2020 sul territorio del Comune di Opera, fermi restando il divieto di assembramento in luoghi pubblici e privati e l'obbligo di distanza interpersonale di almeno un metro;



Comune di Opera

Città Metropolitana di Milano



Visto l'art. 32 della legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, le competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visti gli artt. 50 c. 5 e 54 c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto il vigente regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali ed in particolare l'art. 3, in base al quale, salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali consiste nel pagamento di una somma da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00); le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi in misura diversa per le singole fattispecie in relazione alla loro gravità o in misura fissa per tutte le violazioni, fermi restando i limiti minimo e massimo sopra stabiliti;

Appurata la propria competenza in merito, emana la seguente

ORDINANZA

con decorrenza dal 1° maggio e fino al 17 maggio 2020 (salvo revoca dell'emergenza sanitaria) sull'intero territorio del Comune di Opera **fermi restando il divieto di assembramento in luoghi pubblici e privati e l'obbligo di distanza interpersonale di almeno un metro:**

1. è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni; sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (tra cui incontri con i congiunti) o motivi di salute;
2. ogni qualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione vanno adottate tutte le misure precauzionali adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, in particolare deve essere utilizzata la mascherina e deve essere assicurata una costante e accurata igiene delle mani;
3. è vietata ogni tipo di attività ludica, ricreativa e sportiva svolta all'aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

4. è consentita attività motoria individuale, o con accompagnatore per i minori o le persone non autosufficienti, purché nel rispetto della distanza interpersonale di un metro e purché nelle vicinanze della propria abitazione e comunque a una distanza non superiore di 200 metri dalla stessa;
5. è disposta la chiusura di parchi e giardini pubblici;
6. è disposta la chiusura del cimitero comunale, fatta salva la celebrazione delle cerimonie funebri da tenersi alle condizioni di cui all'art. 1 comma 1 lettera i) del DPCM del 26 aprile 2020;
7. è vietato l'utilizzo delle piste ciclabili, delle strade campestri, delle strade poderali, delle strade vicinali di uso pubblico (a eccezione dei frontisti);
8. è vietato stazionare in tutte le aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, ad eccezione delle aree poste in prossimità dei punti vendita autorizzati;
9. è vietato l'utilizzo delle panchine ovunque collocate sull'intero territorio comunale;
10. è consentito l'approvvigionamento presso i punti vendita autorizzati esclusivamente a cura di un solo componente per nucleo familiare, fatta salva l'eventuale necessità di recare con sé minori o di accompagnare persone non autosufficienti;
11. è fatto obbligo, in caso di uscita per soddisfare esigenze primarie degli animali d'affezione, di restare nelle vicinanze della propria abitazione e comunque a una distanza non superiore di 200 metri dalla stessa; in alternativa è consentito l'accesso all'area cani, solo se questa è posta a una distanza non superiore a 200 metri dall'abitazione. L'accesso alle aree cani è consentito con il limite di 3 persone per volta e per un massimo di 10 minuti *pro capite*;
12. in caso di accertata inottemperanza a tutte le prescrizioni sopra indicate verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00 (duecento/00), fatte salve ulteriori sanzioni penali e/o amministrative previste da disposizioni nazionali e regionali;
13. gli uffici comunali sono tenuti a predisporre quanto necessario per l'attuazione e la diffusione della presente ordinanza, con informazione alla cittadinanza dei contenuti della stessa mediante tutti i canali di comunicazione dell'ente (sito istituzionale, social, avvisi pubblici).



Comune di Opera

Città Metropolitana di Milano



La presente Ordinanza viene pubblicata sull'Albo Pretorio on line del Comune di Opera e in home page sul sito istituzionale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – TAR, entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del Provvedimento.

La presente ordinanza viene trasmessa:

- alla Prefettura di Milano;
- alla Polizia Locale del Comune di Opera;
- al Comando Carabinieri di San Donato Milanese, competenti per il territorio di Opera;
- alla Stazione Carabinieri di Opera.



**Il Sindaco
Antonino Nucera**